

CHIARIMENTI OFAC SUL PERIMETRO DELLE SANZIONI USA CONTRO I SETTORI MANIFATTURIERO, TESSILE, MINERARIO E DELLE COSTRUZIONI IN IRAN (Executive Order 13902 del 10 gennaio 2020)

Il 10 gennaio 2020 l'Amministrazione USA ha emesso l'Executive Order 13902 che autorizza a sanzionare qualsiasi soggetto operante nel settore delle costruzioni, minerario, manifatturiero o tessile iraniano e chiunque (incluse persone ed entità non statunitensi) effettui transazioni significative per la fornitura da o verso l'Iran di beni o servizi utilizzabili in connessione a tali settori. Il provvedimento espone, inoltre, le istituzioni finanziarie non statunitensi al rischio del blocco dei conti di corrispondenza negli USA qualora facilitino consapevolmente transazioni finanziarie significative in relazione a operazioni sanzionabili ai sensi dell'EO. L'Amministrazione USA aveva concesso un periodo di wind-down di 90 giorni per chiudere le operazioni avviate prima dell'adozione dell'EO, che è terminato il 9 aprile scorso.

Il 5 giugno scorso l'OFAC ha pubblicato nuove FAQ (830, 831, 832 e 833) che forniscono chiarimenti in relazione al perimetro dei settori interessati ai sensi dell'EO 13902, alla definizione di beni e servizi utilizzabili in connessione a tali settori ("*goods or services used in connection with the [manufacturing/construction/mining/textiles] sector of the Iranian economy*") e ai criteri in base ai quali una transazione in tali settori sanzionabili sarà considerata "significativa".

Settore manifatturiero iraniano (*Manufacturing sector of the Iranian economy*). È inclusa la produzione in Iran di beni mediante manodopera o macchinari destinati all'esportazione dall'Iran o alla vendita in Iran. I soggetti che in Iran producono medicinali, dispositivi medici o prodotti usati per servizi igienico-sanitari, igiene, cure mediche, sicurezza medica e sicurezza di fabbricazione (tra cui sapone, disinfettante per le mani, ventilatori, respiratori, prodotti per l'igiene personale, pannolini, articoli per neonati e bambini, DPI e sistemi di sicurezza industriali), da utilizzare esclusivamente in Iran e non per l'esportazione dall'Iran, non saranno considerati operanti nel settore manifatturiero dell'economia iraniana. I soggetti che effettuano o facilitano transazioni per la fornitura, inclusa la vendita, di prodotti agricoli, cibo, medicine o dispositivi medici in Iran non sono sanzionabili ai sensi dell'EO.

Beni e servizi utilizzabili in connessione al settore manifatturiero iraniano. Sono ricomprese attrezzature o materiali, tra cui materie prime, macchinari per utensili e componenti di prodotti finiti, che consentono l'effettuazione di servizi nel settore manifatturiero tra cui installazioni, manutenzioni e riparazioni delle attrezzature di produzione, l'acquisizione o la fornitura di materie prime per il settore manifatturiero dell'economia iraniana e servizi di distribuzione. Sono esclusi i beni che assicurano la protezione e la prevenzione degli infortuni, tra cui i dispositivi di protezione individuale, di sicurezza e sistemi di allarme.

Settore delle costruzioni iraniano (*Construction sector of the Iranian economy*). Sono incluse la produzione, l'approvvigionamento, l'ideazione, la progettazione, o l'organizzazione in Iran di parti o materiali per fabbricare o modellare edifici, incluso lo sviluppo, l'assemblaggio o la costruzione di abitazioni, edifici commerciali o istituzionali in Iran. Nuovi lavori, aggiunte, modifiche, manutenzione e riparazioni di edifici residenziali, commerciali o istituzionali sono attività comprese nel settore. Costruttori, società di progettazione e società di gestione di progetti in Iran possono essere considerati soggetti operanti nel settore.

Beni e servizi utilizzabili in connessione al settore delle costruzioni iraniano. Rientrano attrezzature o materiali che consentono attività e servizi connessi al settore dell'edilizia, tra cui: forniture edili, calcestruzzo, ponteggi, ascensori, montacarichi, gru, nastri trasportatori e attrezzature meccanizzate per la movimentazione dei materiali, sabbiatura, demolizione, lavori elettrici, scavi, opere murarie, idraulica, consulenze sulla progettazione ecc.

Settore tessile iraniano (*Textiles sector of the Iranian economy*). Include la sintesi di fibre, la tintura, la tessitura, il lavoro a maglia o l'infeltrimento in Iran di prodotti tessili, compresi abbigliamento, tappeti, tessuti o prodotti correlati, destinati all'esportazione dall'Iran.

Beni e servizi utilizzabili in connessione al settore tessile iraniano. Rientrano attrezzature, macchine, materiali e oggetti utilizzati nel settore tessile (ad es. telai, macchine per cucire, lavatrici e asciugatrici industriali) e che consentono l'effettuazione di servizi tra cui l'approvvigionamento o la fornitura di materie prime per la produzione di tessuti e progettazione di prodotti tessili.

Settore minerario iraniano (*Mining sector of the Iranian economy*). È compreso qualsiasi processo o industria di estrazione dal terreno – in superficie o sotterranei – di minerali, carbone, pietre preziose o altri minerali o materiali geologici in Iran.

Beni e servizi utilizzabili in connessione al settore minerario iraniano. Rientrano attrezzature o materiali utilizzati nel settore minerario (ad es. nastri trasportatori, tecnologia di scavo direzionale, camion per il trasporto, escavatori idraulici, esplosivi e pale elettriche) e che consentono l'effettuazione di servizi tra i quali riempimento, combustione, frantumazione, esplorazione, lavorazione dei minerali ecc.

Concetto di transazione significativa ai sensi dell'EO. L'OFAC conferma che, nel valutare se una transazione debba considerarsi "significativa" ai sensi dell'EO, verranno presi a riferimento diversi fattori tra cui l'entità, il numero e la frequenza, la natura delle operazioni (includere la tipologia, la complessità e finalità commerciale), il livello di consapevolezza del management aziendale, il coinvolgimento di persone designate nelle transazioni relative alla fornitura di beni e servizi in questione, la messa in atto di pratiche elusive e ogni ulteriore altro fattore rilevante che il Segretario del Tesoro possa considerare tale.